

Dopo il «decreto Carrozza». Centrali le norme sulla sperimentazione e le convenzioni tra aziende e istituti

Ora priorità alla piena efficacia dell'alternanza scuola-lavoro

di **Giampiero Falasca**
e **Michele Tiraboschi**

La conversione in legge del "decreto Carrozza" su scuola, università e ricerca, pur non avendo apportato innovazioni sostanziali al quadro normativo vigente, ha un grande merito, quello di aver collocato il valore formativo ed educativo del lavoro al centro del dibattito sulla riforma del nostro sistema di istruzione e formazione. Una conquista non da poco, e finalmente bipartisan, in un Paese come il nostro dove la "cultura di impresa" è sempre negata da ideologie, corporativismi e resistenze di matrice politica e sindacale. Mai l'impresa è stata vista e condivisa come un valore in sé. Luogo di formazione e sviluppo della persona, e non solo sede materiale della produzione o dello scambio di beni e servizi, secondo la fred-

da definizione confluita nel Codice civile del lontano 1942.

Molto è già stato scritto sui contenuti tecnici delle nuove previsioni e ancora molto si scriverà nei prossimi mesi, complice una non felice formulazione tecnica della normativa. La portata positiva della finalità della norma - offrire a studenti e docenti un'opportunità di protagonismo nel difficile raccordo tra formazione e lavoro - dovrebbe tuttavia indurre operatori e tecnici a concentrare gli sforzi verso l'obiettivo di dare piena operatività all'alternanza scuola lavoro.

La nuova norma prevede anche una sperimentazione per gli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria; questa misura, per essere operativa, richiederà l'emanazione di un decreto interministeriale (lavoro, economia e istruzione) che dovrà definire contenuti, metodologie e aziende ammesse al pro-

gramma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda riservato agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

La legge contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, che non saranno di nuova generazione (e tantomeno a termine), ma dovranno innestarsi sulla fattispecie dell'apprendistato di alta formazione di cui all'articolo 5 del Testo unico del 2011, come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato scandito da precise fasi formative di durata temporanea.

Questa lettura consentirà di risolvere i principali dubbi applicativi e anche di costituzionalità della nuova disposizione che, così interpretata, non contraddice le intese tra Governo, Regioni e parti sociali formalizzate nel decreto legislativo 14 settembre 2011. Si tratta semmai di un'opportunità in

più. In questa ottica, la nuova norma può servire a sbloccare una fattispecie già contemplata nella legge Biagi del 2003 e mai decollata, nonostante generosi incentivi statali e regionali, proprio in ragione della diffidenza culturale verso il valore educativo e formativo del lavoro e della impresa.

Centrali saranno le convenzioni tra azienda, scuola o università, che dovranno delineare in maniera efficace i reciproci impegni e responsabilità nella costruzione del percorso di alternanza. Un passaggio obbligato per il riconoscimento dei relativi crediti formativi che non possono certo essere dettati per legge, risultando dall'accordo tra i soggetti interessati che ora dispongono di una visione di sistema entro cui collocare intese individuali che, in assenza di legittimazione pubblica, faticano altrimenti a camminare sulle loro gambe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUNTO DI FORZA

Il Dl ha il merito di aver collocato il valore formativo del lavoro al centro del dibattito sulla riforma del sistema di istruzione

I contratti e le risorse

504.558 **2,6%**

Gli apprendisti nel 2011

Colpa della crisi, ma anche dei molti adempimenti burocratici. Nel 2011, secondo l'ultimo monitoraggio Isfol, il numero di apprendisti è diminuito. Nel 2010 i contratti d'apprendistato dichiarati all'Inps erano 541.785 (quindi il calo è stato di circa 37mila rapporti). Nel 2009 gli apprendisti erano 594.668. Rispetto al 2010 la diminuzione è stata di circa 50mila rapporti

Ai minimi i contratti stipulati

Secondo l'ultimo rapporto dell'Isfol, nel primo trimestre 2013, i contratti d'apprendistato attivati sono stati 62.659. In confronto ai poco più di 2,4 milioni di contratti stipulati nello stesso periodo, gli apprendisti rappresentano meno del 3%. Si tratta di un valore bassissimo, a conferma di tutte le difficoltà nel mantenere un ritmo sostenuto delle nuove attivazioni

22,1%

In Germania il modello vincente

In Germania è in vigore da anni il sistema duale, che coniuga giornate di studio e di lavoro. Un mix vincente: secondo una elaborazione di Confindustria Education su dati Isfol il 22,1% dei giovani tra i 15 e i 29 anni è in istruzione e occupato. In Italia siamo fermi al 3,7 per cento. Meglio di noi anche la Francia: gli under 29 in istruzione e occupati sono il 9%

1,5 miliardi

Indietro nelle politiche attive

Nel 2011 per la decontribuzione dei contratti di apprendistato, secondo uno studio del ministero del Lavoro, sono stati spesi circa 1,5 miliardi di euro. E questa cifra rappresenta la fetta prevalente dei 4,7 miliardi investiti per le politiche attive. Per le politiche passive sono stati spesi 20,1 miliardi. Serve riequilibrare queste due voci di spesa, valorizzando di più l'apprendistato